

CAPITOLATO SPECIALE PER LA SCELTA DEL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI ANNESSE ALLE SCUOLE ELEMENTARI “DE AMICIS” ED ALL’EX SCUOLA ELEMENTARE ROSSELLI

ART. 1 – OGGETTO

Il presente capitolato speciale è funzionale alla concessione inerente la gestione, conduzione ed uso delle palestre annesse alle Scuole elementari “De Amicis” ed all’ex scuola elementare Rosselli del Comune di Porto San Giorgio, come individuata dal successivo art. 2.

In generale, andranno garantiti l'accesso e la fruizione della struttura sportiva a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, sviluppando la cultura sportiva sia dal punto di vista agonistico, che da quello ricreativo e di benessere psico-fisico.

Ai sensi dell’art. 26 L. 27/12/2002 n. 289 , così come modificata dall’art. 1 comma 361 lett. c) L. 27/12/2017 n. 205, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica , comprese quelle extracurricolari della scuola , l’impianto sarà posto, in via preferenziale, a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel comune di Porto San Giorgio o in Comuni confinanti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA SELEZIONE

Il Comune di Porto San Giorgio intende individuare il soggetto al quale affidare la concessione, in orari extrascolastici, delle palestre annesse alle Scuole elementari “De Amicis” ed all’ex scuola elementare Rosselli del Comune di Porto San Giorgio secondo i seguenti criteri di massima:

- 1) il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone concessorio, in rialzo rispetto rispetto all’importo posto a base di gara;
- 2) E’ prevista la corresponsione al concessionario di un corrispettivo annuale di concessione pari all’importo offerto in sede di gara con la propria Offerta Economica, in ribasso rispetto all’importo posto a base d’asta annuo;
- 3) il concessionario dovrà realizzare e/o svolgere le opere e/o i servizi offerti in fase di gara.

ART. 3 – DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

La durata delle concessioni è di anni 7 decorrenti dall’ 01.07.2018.

Il valore della gara, pari ad € 104.265,00, è stato calcolato con riferimento al fatturato totale presunto per gli anni di concessione desunto dal quadro delle entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe (comprese le entrate per pagamento uso proprio dell’impianto da parte del concessionario, stabilite annualmente con atto di Giunta Comunale (attualmente G.M. 43/2018) , a carico degli utilizzatori) oltre che dal valore del contributo-corrispettivo erogato annualmente dal Comune di Porto San Giorgio;

ART. 4 – GESTIONE DEGLI IMPIANTI

La gestione dell’impianto non può perseguire finalità di lucro ed è rivolta:

- alla massima fruibilità per la pratica di attività sportiva ricreativa e sociale,
- alla promozione dell'attività sportiva motoria e ricreativa;
- alla soddisfazione degli interessi generali della collettività nel rispetto della vigente normativa sugli impianti sportivi, nonché igienica e di sicurezza,

Gli orari di utilizzo saranno stabiliti dal Comune di Porto San Giorgio, previa consultazione, non vincolante, con il concessionario e le Associazioni/Società sportive richiedenti.

ART. 5 – VERBALE DI CONSISTENZA E CONSTATAZIONE – CONSEGNA DELL'IMPIANTO

Gli impianti, i locali, le attrezzature, gli arredi per i servizi in oggetto saranno messi a disposizione del Concessionario che, a sua volta, dovrà metterli in disponibilità dei fruitori autorizzati, nello stato in cui si trovano, quali risulteranno dai verbali di consistenza e consegna che saranno redatti preliminarmente alla stipula del contratto in contraddittorio con il responsabile del Servizio Sport. E' espressamente vietata, salvo espressa autorizzazione del Comune di Porto San Giorgio, ogni forma di utilizzo dell'impianto sportivo diversa da quella prevista nel presente capitolato o la modifica della destinazione d'uso degli spazi presenti nel complesso sportivo.

Alla riconsegna di ciascun impianto, che dovrà essere lasciato libero da attrezzature e cose in possesso del Concessionario, verrà redatto in contraddittorio tra le parti analogo verbale di cui al precedente comma 1, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario. Il Concessionario è comunque tenuto nel corso della gestione all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili, divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall'impianto, in modo tale da garantire il pieno e costante svolgimento dell'attività sportiva:

ART. 6 – MODALITA' DI UTILIZZO E GESTIONE DELL'IMPIANTO

Gli impianti sportivi dovranno essere utilizzati nel rispetto delle normative legislative e regolamentari ed in particolar modo nel rispetto della Legge Regionale n. 5 del 2 aprile 2012 “Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero” e del Regolamento Regionale 7 agosto 2013 n. 4 “Disposizioni di attuazione della Legge Regionale 2 Aprile 2012 n. 5”.

L'organizzazione e gli allestimenti di competenza del Concessionario devono essere improntati a criteri di correttezza, efficienza ed efficacia nei confronti di tutti i frequentatori della struttura. Il Concessionario dovrà garantire agli utilizzatori lo svolgimento delle attività previste nel miglior modo possibile accordando, previa autorizzazione dell'Ufficio Sport Comunale, su semplice richiesta degli interessati e, laddove possibile, l'uso di spazi e/o servizi accessori e quanto altro costituisca pertinenza o dotazione dell'impianto in gestione.

Il Concessionario, previa autorizzazione Comunale, ha facoltà di autorizzare l'utilizzo dell'impianto anche a soggetti diversi per attività sportive e/o ricreative

Il Concessionario incasserà le tariffe comunali per tutte le ore di utilizzo. Il Concessionario è tenuto ad esporre le tariffe comunali in un luogo ben visibile agli utilizzatori.

Il Comune, qualora lo ritenga opportuno, si riserva l'uso gratuito di ciascun impianto per numero massimo di 30 giorni nell'arco di ogni anno, , previa comunicazione al Concessionario, da inoltrare almeno 5 giorni prima dalla data di utilizzo. In tali periodi il concessionario dovrà gratuitamente garantire custodia, pulizia e quant'altro necessario ed opportuno al migliore svolgimento dell'attività richiesta.

ART. 7 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a:

- a) rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e future in materia di utilizzo dei luoghi di lavoro e degli impianti sportivi e comunque attinenti alla concessione in oggetto; le norme antinfortunistiche e quelle relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro nonché le eventuali prescrizioni impartite dal Comune in relazione all'impianto ed al suo utilizzo nel corso della concessione.
- b) provvedere al migliore funzionamento della struttura, garantendone il funzionamento e il corretto utilizzo anche realizzando o svolgendo le opere e/o servizi offerti in fase di gara;
- c) accertarsi periodicamente e tutte le volte che si rende necessario, nel modo che riterrà più opportuno, che le varie parti degli impianti tecnologici funzionino perfettamente. In caso di disfunzione, il Concessionario dovrà, ove possibile, intervenire oppure avvisare tempestivamente l'Ufficio Comunale competente;

- d)** provvedere, per quanto di competenza, a tutti i materiali occorrenti alla custodia, pulizia e quant'altro necessario ed opportuno al migliore funzionamento dell'impianto;
- e)** provvedere all'apertura, alla chiusura ed alla custodia dell'impianto durante gli orari di apertura;
- f)** provvedere alla pulizia degli impianti sportivi, organizzando il servizio in modo da garantire la corretta fruibilità degli impianti e di non interferire con le attività sportive e scolastiche, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene. il Concessionario dovrà garantire la pulizia e il riordino degli spogliatoi, dei servizi igienici e di tutti gli spazi utilizzati al termine dell'attività giornaliera o comunque prima dell'inizio dell'attività scolastica e sportiva del giorno successivo;
- g)** provvedere allo spegnimento e riattivazione degli impianti tecnologici in funzione dell'utilizzo dell'impianto sportivo;
- h)** segnalare al Comune tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti necessari;
- i)** attivare un servizio di contatto con le società sportive e gli utenti per la prenotazione degli impianti, per la gestione dei reclami e per fornire informazioni;
- l)** dotare il personale addetto di tutti gli strumenti per garantire, quando richiesto, presenza ed interventi in tempi rapidi;
- m)** tenere sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a terzi connessi alla gestione degli impianti sportivi. il Concessionario dovrà pertanto provvedere a stipulare una specifica assicurazione contro i rischi per la gestione del servizio, per tutta la durata del contratto;
- n)** garantire un servizio di reperibilità per intervenire nei tempi più rapidi possibili per disfunzioni, dispersioni ed irregolarità dell'impianto;
- o)** garantire il servizio di assistenza e custodia durante le manifestazioni sportive, secondo i calendari che saranno comunicati dalle società che utilizzano gli impianti, con preavviso di almeno quindici giorni;
- p)** mettere a disposizione gratuitamente le strutture sportive per le attività ginniche scolastiche,
- q)** verifica periodica del defibrillatore, se in dotazione alla struttura, oppure della sua collocazione e della presenza di personale abilitato all'utilizzo nei casi previsti dal Ministero della Salute con decreto 26/6/2017 e ss.mm.ii.;
- r)** rinnovo omologazioni per svolgimento attività sportiva;
- s)** presentare entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti opportuni e necessari;
- t)** attivare le procedure, assumendone i relativi costi, per le eventuali omologazioni periodiche previste dalle vigenti disposizioni regolamentari delle relative federazioni.
- u)** impedire, durante gli orari di propria competenza, l'accesso all'impianto, sia durante l'apertura che durante la chiusura dello stesso, a chiunque non abbia titolo ad accedervi

ARTICOLO 8 - VIGILANZA

Il Concessionario è tenuto ad impedire , durante gli orari di propria competenza, l'accesso all'impianto, sia durante l'apertura che durante la chiusura dello stesso, a chiunque non abbia titolo ad accedervi.

Il Concessionario dovrà attivare un servizio di guardiana e vigilanza sull'impianto a mezzo di proprio personale o personale appositamente incaricato, assumendosi ogni responsabilità ed onere per danneggiamenti e atti di vandalismo.

ARTICOLO 9 – MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA

Sono a carico del Comune di Porto San Giorgio gli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto .

- Il Concessionario si assume l'onere di effettuare il montaggio e smontaggio delle strutture occorrenti per l'attività sportiva.

-IL Concessionario provvede alla pulizia di tutte le attrezzature sportive e ripristino dei campi gioco al termine di ciascuna attività sportiva, là dove si renda necessario e funzionale per l'espletamento dell'attività sportiva successiva.

Il suddetto elenco è da intendersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico del Concessionario anche interventi diversi da quelli elencati, purché qualificabili come interventi volti alla migliore utilizzabilità dell'impianto.

ARTICOLO 10 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Le spese di straordinaria manutenzione sono a carico del Comune di Porto San Giorgio, salvo gli interventi necessari al ripristino di danni causati da un uso improprio o non autorizzato, di cui risponderà il concessionario. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di potenziare, ampliare e modificare i manufatti esistenti in vista di un sempre migliore e più sicuro utilizzo delle strutture dell'impianto comunicando con congruo anticipo l'inizio dell'esecuzione dei lavori.

Resta inteso che il concessionario, entro 90 giorni dalla aggiudicazione, dovrà realizzare e certificare i lavori ritenuti obbligatori per la partecipazione alla evidenza pubblica di che trattasi.

ART. 11 - TARIFFE, EVENTI OCCASIONALI, ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA',

Il Concessionario dovrà applicare le tariffe fissate con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 15.02.2018, tariffe che potranno essere modificate dal Comune, con atto formale, nel corso della durata del contratto.

Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico le tariffe d'uso determinate dal Comune.

L'utilizzo di spazi pubblicitari, interni ed esterni alla struttura, restano in capo al Comune di Porto San Giorgio che, potrà autorizzare utilizzi temporanei degli stessi, previa specifica richiesta.

ART. 12 – RAPPORTI ECONOMICI

Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere al Comune il canone concessorio offerto in fase di gara, e, contestualmente, al Concessionario verrà erogato per ciascun anno il corrispettivo pari a quello richiesto in sede di gara. Canone e corrispettivo dovranno essere versati in 4 rate trimestrali.

In particolare, il corrispettivo sarà corrisposto previa presentazione di regolare fattura.,

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di trattenere sul corrispettivo gli importi dovuti dal Concessionario a qualsiasi titolo per inadempimento agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

Il corrispettivo ed il canone concessorio annuo saranno indicizzati annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi all'anno precedente .

Il Comune riconoscerà al Concessionario il diritto di gestire funzionalmente e/o economicamente l'impianto sportivo con tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato. In particolare il Concessionario potrà introitare:

- i proventi derivanti dalle tariffe d'uso;
- i proventi derivanti dalla organizzazione e gestione di manifestazioni od eventi organizzati all'interno del complesso sportivo purché preventivamente autorizzati dal Comune;
- le risorse derivanti da quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità.

La responsabilità derivante dalle ulteriori obbligazioni eventualmente contratte dal concessionario durante il periodo gestione per la realizzazione degli interventi e delle attività dell'impianto sportivo faranno capo esclusivamente al Concessionario.

A nessun titolo il Comune potrà essere ritenuto responsabile diretto o in solido per le predette obbligazioni, in particolare per eventuali problematiche insorte tra concessionario e fruitori in ordine al pagamento degli utilizzi dell'impianto.

ART. 13 – PERSONALE IMPEGNATO NELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO– OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario provvederà alla gestione dell'impianto sportivo con proprie risorse umane qualificate, siano esse funzionalmente dipendenti o provenienti da forme contrattuali previste dalla normativa vigente. I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal Concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, potrà essere instaurato tra il Comune ed il personale impiegato dal Concessionario.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per rapporti di lavoro e/o prestazioni d'opera che saranno poste in essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario ed i terzi.

In relazione alle attività gestionali dell'impianto sportivo, il Concessionario individuerà un responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune entro 30 giorni dal verbale di consegna dell'impianto.

Il Concessionario, nei confronti del personale impiegato nella gestione in oggetto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e di zona, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; è altresì responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Concessionario assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 19.04.2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni e sull'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

ART. 14 – SICUREZZA

Per il servizio in oggetto non si ravvisano rischi derivante dalle interferenze e pertanto non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione rischi di interferenza (D.U.V.R.I.). In caso di necessità di operare interventi di manutenzione straordinaria, sarà lo stesso Comune a verificare la necessità di redigere un D.U.V.R.I. e a provvedere al calcolo dei relativi costi per la sicurezza derivante dalle interferenze delle lavorazioni di cui all'art. 26 comma 5 del vigente D.Lgs. 81/2008. Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro saranno a carico del Concessionario che dovrà impegnarsi ad eseguire i servizi connessi con la gestione sempre in condizione di massima sicurezza.

Il Concessionario, pertanto, terrà conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, introdotte dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La norma di riferimento per la sicurezza di complessi e impianti nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive è il Decreto del Ministero degli Interni 18/03/1996, modificato ed integrato dal D.L. 06.06/2005 “Testo Coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” oltre al Decreto Legislativo N. 81/2008 e s.m.i., D.M. 24.04.2013 relativamente anche alla dotazione ed uso di defibrillatori oltre che al D.M. 388/2003.

ART. 15 - CESSIONE DELLA CONCESSIONE – CESSIONE DEL CREDITO – SUBAPPALTO

Il Concessionario non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la concessione di cui al presente capitolato. E' vietata la cessione del credito.

Il subappalto è ammesso per l'espletamento di attività ausiliarie (pulizia, custodia ecc.) nei limiti del 30% dell'importo della concessione .

Il Concorrente deve dichiarare i servizi che intende subappaltare all'atto dell'offerta in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice; in mancanza di tali dichiarazioni il subappalto è vietato.

ART. 16 – GARANZIE ASSICURATIVE

Il Concessionario assumerà ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone, cose od animali in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

Il Concessionario dovrà essere in possesso di polizze assicurative dalle quali risultino, in maniera chiara e inequivocabile, l'oggetto assicurato, la durata del periodo di assicurazione, pari o superiore a quello contrattuale, la quietanza dell'avvenuto pagamento per premi, i rischi coperti:

- polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT), a copertura di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi; in relazione allo svolgimento del servizio oggetto della concessione nonché per responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale per ciascun sinistro, persone e cose, pari ad € 2.500.000,00

- Polizza a garanzia del rischio locativo e incendio pari al valore totale dei beni presi in locazione determinato in Euro 400.000,00 per ciascuna delle due palestre oggetto della concessione;

- polizza per la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa)

La polizza fidejussoria dovrà essere presentata nel rispetto dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16. La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Resta, in ogni caso, convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte del Concessionario si procederà, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

ART. 17 – PENALI

Il Concessionario è tenuto a rispettare gli obblighi previsti nel presente capitolato. Qualora si verificassero inadempienze, il Comune applicherà una penale nei seguenti casi:, a titolo esemplificativo ma non esaustivo

- penale pari ad € 300,00 in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite in ordine alla custodia, pulizia e utilizzo dell'impianto;

- penale pari ad € 200,00 in caso di mancata segnalazione, prima di ogni utilizzo, di eventuali danni cagionati all'impianto;

L'applicazione delle penali è preceduta da regolare contestazione al concessionario a mezzo di lettera Raccomandata A/R o Pec. Allo stesso sono concessi otto giorni dal ricevimento della contestazione per fornire risposta che, se non ritenuta adeguata e convincente, comporterà la successiva applicazione della penale.

L'importo delle penali applicate è ritenuto sul pagamento del corrispettivo annuo dovuto o, in subordine, sull'ammontare della cauzione definitiva dovuta.

L'Applicazione della penale non impedisce la richiesta di risarcimento dell'ulteriore danno e l'applicazione delle norme sulla risoluzione contrattuale in caso di reiterazione delle medesime violazioni ovvero qualora il servizio divenisse insoddisfacente

ART. 18 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO IN RELAZIONE ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni; è obbligato ad indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice identificato di gara che identifica la concessione.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato speciale hanno carattere di necessità.

In particolare dopo la stipulazione del contratto, il Concessionario non potrà sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi di verifica si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante la gestione del servizio.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e dalle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Il mancato e/o puntuale pagamento di due canoni sarà considerato grave inadempimento utile alla risoluzione della presente convenzione

ART. 20– COMPETENZA SULLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione, svolgimento del presente contratto sono devolute alla competente Autorità Giudiziaria – Foro esclusivo di Fermo.

ART. 21 – ELEZIONI DEL DOMICILIO

Il Concessionario, per l'espletamento dell'affidamento del servizio in oggetto dovrà eleggere domicilio in Porto San Giorgio

ART. 22 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti partecipanti alla gara sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali – D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati